

16/9/2022



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/172/CU06/C2

**POSIZIONE IN MERITO AL PARERE SUL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115,  
RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA,  
POLITICHE SOCIALI E INDUSTRIALI (S 2685)**

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

*Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è consapevole del grave momento che vive il Paese e della profonda crisi energetica che rende incerta e più difficile la ripresa dopo gli anni di pandemia, richiama l'urgenza di soluzioni nell'esercizio 2022 ai seguenti temi.

- **Equilibri dei bilanci regionali**, sottoposti a dura prova a causa:
  - **di maggiori costi per il costo dei prodotti energetici e di funzionamento** per le proprie organizzazioni: si considera positivamente l'impegno del Governo che ha stanziato risorse per gli enti del servizio sanitario nazionale, tuttavia, è necessario continuare ad esercitare le altre funzioni proprie dal sostegno alle famiglie ed imprese, ai servizi sociali, al Trasporto pubblico locale;
  - **della compensazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato**, relativi agli anni dal 2014 al 2022, in applicazione dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262: la regolazione contabile degli anni 2014 – 2022 dovrebbe avvenire per tutti gli anni entro il 2022. Sono ancora in discussione i decreti per gli anni 2014 e 2015. La vicenda si trascina da anni con pronunce costituzionali per le Autonomie speciali. Se i decreti per ogni esercizio in sospenso, fossero tutti presentati entro la fine dell'esercizio le Regioni dovrebbero compensare allo Stato circa 2 miliardi. Questa situazione determinerebbe sicuramente seri problemi per il rispetto degli equilibri di bilancio 2022. Si ritiene almeno doverosa una rateizzazione della restituzione anche in considerazione del fatto che mancano poco meno di 4 mesi alla chiusura dell'esercizio 2022 e non esistono neppure gli schemi di decreto per gli anni successivi al 2015;
  - **delle minori entrate 2021 e 2022**: alcune Regioni hanno dovuto sopportare la mancata compensazione di minori entrate per l'esercizio delle funzioni proprie (fondo art. 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per il biennio 2020 e 2021): si richiama l'urgenza della riapertura del "Tavolo minori entrate".

- **Crisi energetica:**

La crisi rende necessaria una risposta immediata al fine di sostenere il sistema produttivo ed evitare ricorso alla cassa integrazione. Il problema dovrebbe essere affrontato in un nuovo provvedimento governativo e si sottolinea l'urgenza delle misure anche con riferimento alle famiglie.

A riguardo si richiama l'attenzione anche sulla proposta regionale, senza oneri per la finanza pubblica, di sfruttare risorse già trasferite ai bilanci regionali per stipulare polizze assicurative a favore dei turisti stranieri che avessero contratto il Covid - 19 durante la loro permanenza nel territorio regionale, per le finalità previste dal comma 367 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per il Fondo Unico del Turismo di parte corrente, riguardanti:

*“a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;*

*b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.”*

Tanto più nell'attuale contesto di crisi energetica.

Si segnalano, fra l'altro, gli impatti della crisi energetica sulle aziende dei distretti del vetro e della ceramica artistica nell'intero Paese. L'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha istituito il Fondo per la ceramica artistica ed il vetro artistico (per un ammontare di 5 milioni) riservandolo al sostegno sui costi energetici sostenuti alle aziende aventi sede a Murano.

**Riconoscendo la peculiarità di Murano, si ritiene necessario che il provvedimento sia esteso anche alle aziende di tutto il territorio italiano e che il Fondo sia ampliato allo scopo.**

L'impossibilità di stare sul mercato per queste aziende riconosciute a livello mondiale, si manifesta in particolare anche perché il prezzo dell'energia in Italia rimane il più alto in Europa e altri Stati, come Francia e Germania, sono già intervenuti per sostenere questi settori.

Questo comporta che nel mercato europeo, dove sono localizzati i principali concorrenti delle aziende del vetro e della ceramica, le aziende subiscono una situazione di forte perdita di competitività in quando derivante da un differenziale dei costi dell'energia non recuperabile in alcun modo se non con un intervento dello Stato analogo a quello degli altri Paesi.

- **Aree di interesse strategico nazionale**

L'esame puntuale delle disposizioni non fa sorgere particolari criticità interpretative, quantunque si renda necessaria **una maggiore specificazione circa quali siano gli investimenti nei settori di rilevanza strategica, con particolare riguardo alla manifattura a bassa emissione di CO2.** Si ritiene doveroso e naturale, infatti, che delle semplificazioni previste per il modulo procedimentale in oggetto possano beneficiare anche agli investimenti volti a rafforzare l'indipendenza e la resilienza nei settori di maggiore rilevanza e strategicità, nonché ad accorciare le filiere produttive e a garantire le catene del valore nazionali e continentali. Conseguentemente, pertanto, va chiarito siffatto profilo in maniera inequivoca e caratterizzato in tal senso il perimetro delle catene del valore individuate dalla Commissione europea, al fine di consentire la formulazione di proposte che tengano conto effettivamente delle filiere produttive strategiche che sono oggi chiamate a perseguire più incisivamente la mitigazione del loro impatto ambientale e la diminuzione dei rispettivi consumi energetici. In secondo luogo, si intende acquisire certezza in ordine alla circostanza che il combinato disposto degli artt. 32 e 33 di cui trattasi sia immediatamente applicabile e non sia subordinato a successivi provvedimenti di carattere regolamentare. Se, come si ritiene, il procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica è un ulteriore strumento per consentire l'unificazione di tutti i livelli autorizzatori in capo alla Regione



competente, si può senz'altro dire che le due previsioni devono essere convertite e consentire al massimo il ricorso all'individuazione delle aree strategiche nazionali, poiché solamente attraverso siffatto modulo procedimentale è possibile rispettare cronoprogrammi che possano garantire la certezza ad investimenti industriali di carattere sovraregionale, compatibilmente con le esigenze economico-produttive; in difetto di queste semplificazioni, a normativa vigente, ogni iniziativa di investimento complesso non potrà che disperdersi in un procedimento "a tempo indeterminato".

- **Agricoltura**

Il combinato disposto nel corso dell'anno 2022 dell'emergenza idrica eccezionale e dell'aumento dei costi della energia elettrica ha particolarmente inciso sui Consorzi di bonifica ed irrigazione con conseguenze che possono ripercuotersi sul sistema produttivo e sui consumatori finali.

La siccità della primavera - estate, la più severa degli ultimi decenni, causata dal dimezzamento delle precipitazioni rispetto alla media 1991/2020, amplificata dal livello record delle temperature, che nel Nord ha raggiunto 1,07 °C superiore rispetto alla media 1991/2020 ha determinato un deficit idrico del 60% per le Regioni del Nord Ovest.

Per la gravità della situazione il Consiglio dei Ministri ha deliberato il 4 luglio lo stato di emergenza per le Regioni del Nord Ovest, esteso con successiva deliberazione del 14 luglio anche al distretto dell'appennino centrale ed all'Umbria.

Per le caratteristiche idrauliche dei territori, gli impianti a sollevamento idraulico (bonifica) richiedono un notevole impegno energetico per poter funzionare. L'incremento del costo di tale voce di spesa, aggiunto alla lievitazione dei prezzi per l'energia elettrica, connessi all'andamento del mercato energetico, è dovuto alla necessità di dover attingere con maggiore continuità a fonti di approvvigionamento idrico estremamente energivore (in particolare tramite emungimento da pozzi). L'esito è un notevole incremento dei costi e una erosione dei bilanci dei Consorzi di Bonifica, enti a finalità pubblica, che hanno avuto extracosti rilevati, rispetto al 2021.

I **Consorzi di bonifica** sono enti pubblici economici incaricati per legge della gestione, della manutenzione e del controllo degli impianti e delle attrezzature idrauliche pubbliche (le opere di sistemazione idraulica e di gestione delle risorse idriche - impianti per la distribuzione, raccolta, deviazione delle acque, ecc. - destinate a ridurre e prevenire i rischi idraulici e gli impianti per la salvaguardia ambientale) su tutto il territorio nazionale.

- **Sanità:**

Si evidenzia la necessità che tutte le regioni e province autonome siano messe nella condizione di poter erogare i LEA in condizioni di equilibrio economico - finanziario. D'altro canto, occorre sottolineare la specificità dell'attuazione dell'Accordo fra il Governo e la Regione Siciliana in materia di finanza pubblica. L'innalzamento della quota di finanziamento per la sanità a carico della Regione Siciliana al 49,11% non risulterebbe essere stato accompagnato dall'attuazione delle disposizioni inerenti la retrocessione dallo Stato alla Regione di una percentuale di gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo sul territorio regionale per la copertura delle spese a causa della mancata intesa sulle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana. Risulterebbe, quindi, a carico della Regione un incremento di compartecipazione al costo del servizio sanitario senza idonea compensazione da parte dello Stato nonostante il principio della copertura finanziaria delle leggi che prevedono nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche (Articoli 81, c.1, e 97, c.1- Costituzione). A riguardo, è intervenuta anche la sentenza Costituzionale n.62/2020.

Con riferimento all'art. 19, si evidenzia che l'introduzione di tale norma rappresenta per il sistema delle Regioni una forte criticità, anche in ragione delle competenze riconosciute in materia dalla Costituzione alle Regioni e alle Province autonome e si fa rilevare che nella predisposizione della norma non vi è stato un preventivo coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome, venendo



meno il metodo fino ad oggi seguito ispirato al principio di leale collaborazione, che prevede il raggiungimento di un Accordo politico in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai fini della definizione del riparto delle disponibilità finanziarie per il SSN.

- **Trasporto pubblico locale**

Rimane irrisolto il tema, che tutta la legislazione di emergenza ha trascurato, dei minori ricavi da tariffa 2021 e dei maggiori costi energetici e per carburanti a carico delle aziende di TPL. Il Governo aveva fornito rassicurazioni sulla copertura dei minori ricavi da tariffa alla stregua di quanto accaduto per il 2020. Le aziende hanno registrato impennate anche importanti dei costi che non risultano essere stati considerati fra gli “aiuti” di finanza pubblica. Il fondo di 40 milioni di euro, di cui all’art. 9, comma 1, è assolutamente insufficiente, aggirandosi il reale fabbisogno del settore intorno alla cifra dei 400 milioni di euro.

- **Sport**

La Conferenza e delle Regioni e delle Province autonome richiama le prerogative costituzionali regionali in materia di ordinamento sportivo, in ossequio alle disposizioni legislative e ai molteplici richiami giurisprudenziali della Corte Costituzionale.

Inoltre, valuta indispensabile disporre misure in relazione ai settori sportivi che risultino particolarmente colpiti e gravati dai rincari energetici, a partire da impianti natatori e del ghiaccio, onde evitare il rischio di crisi degli operatori, impatto per i lavoratori del settore e conseguente riduzione della fruibilità da parte di cittadini e utenti.

A tale riguardo si chiede l’impegno del Governo affinché le risorse stanziare con l’art 9 bis aggiunto al ddl di conversione, per 50 milioni nel fondo a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi colpiti dalla crisi energetica, siano destinate alle Regioni e Province autonome nel rispetto delle sentenze della Corte costituzionale richiamate e che le risorse siano ripartite con Intesa in Conferenza Stato – Regioni con il medesimo criterio di riparto già consolidato in sede di approvazione del recentissimo riparto del fondo Promozione Sport di Base, ai sensi dell’articolo 1, comma 562, della l. 30 dicembre 2020, n. 178 nella Conferenza del 9 settembre scorso.

- **Sentenza Corte Costituzionale n.189/2021 in tema gestione dei rifiuti e tempi di attuazione degli interventi del PNRR, Olimpiadi 2026 ed altre Opere Pubbliche**

Con la Sentenza n. 189 del 7 ottobre 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, lett. b) e c), della legge della Regione Lazio n. 27 del 1998 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) poiché, confliggendo con l’assetto di competenze delineato dal codice dell’ambiente, integra la violazione dell’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. La Corte ha affermato che la potestà legislativa esclusiva nelle materie indicate nell’art. 117, secondo comma, Cost. comporta la legittimazione del solo legislatore nazionale a definire l’organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l’allocazione di competenze presso enti diversi dai Comuni.

**Ciò premesso, tenuto conto del vigente quadro normativo regionale e dell’allocazione di competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifiche dei siti inquinati presso enti diversi, al fine di non determinare la paralisi delle procedure autorizzative ambientali, si propone di attribuire espressamente alle Regioni la potestà di trasferire o delegare ad altri enti con legge regionale le competenze autorizzatorie di cui agli articoli 208, 242 e 242-bis del D.Lgs. n. 152/2006.**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome propone delle modifiche al D.lvo n. 152/06 al fine di esplicitare la possibilità, per le Regioni, di trasferire o delegare ad altri enti le competenze



autorizzatorie di cui agli articoli 208, 242 e 242-bis. **Le ragioni di urgenza della proposta sono legate alla necessità di rispettare i tempi di attuazione degli interventi del PNRR (si pensi, ad es., ai siti orfani per quanto concerne le bonifiche) o quelle legate alle opere per le Olimpiadi 2026 o ancora a quelle necessarie per altre Opere Pubbliche da realizzare. Infine, si ritiene che la previsione di una disposizione che faccia salve le leggi regionali che già in passato hanno conferito le funzioni ad altri enti possa costituire una soluzione ad eventuali problematiche intertemporali di successione di norme.**

Pur prendendo atto che nelle Commissioni Senato 5° e 6° il Governo ha dichiarato che non intende presentare, per ristrettezza di tempi, emendamenti al provvedimento che non sono disponibili ulteriori risorse, che si stanno invece individuando per il prossimo decreto-legge, si ritiene che alcuni emendamenti selezionati dalle Regioni e Province autonome siano urgenti, di interesse comune e senza necessità di copertura finanziaria

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene indispensabile un impegno del Governo per dare risposte alle tematiche urgenti indicate prima della legge di bilancio 2023 e della chiusura dell'esercizio finanziario 2022.**



**EMENDAMENTI AL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N.115, RECANTE MISURE URGENTI  
IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE SOCIALI E INDUSTRIALI –  
ATTO SENATO N. 2685**

Art. 2 - Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale.....	7
Art. 5 – (Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022) .....	7
Art. 6 – Contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.....	7
Art. 7 bis (Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore dei Consorzi di Bonifica per l’acquisto di energia elettrica) .....	9
Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto).....	11
Art. 11 (Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi in materia di elettricità).....	13
Art. 12 - articoli aggiuntivi - Modifiche al d.lgs 152/2006.....	14
Art. 13 - (Sostegno delle imprese agricole danneggiate dalla siccità) .....	15
Art. 14 (Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato).....	16
Art. 15 (Stato di emergenza derivante da deficit idrico).....	16
Art. 16 - comma aggiuntivo - Regolazione Stato – Regione Siciliana compensazione somme destinate a perdita di gettito connessa agli effetti negativi emergenza Covid-19, rispetto maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario. ....	16
Art. 17 (Disposizioni Urgenti in materia di eventi sismici) .....	18
Art. 19 bis (Modalità di compensazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, relativi agli anni dal 2014 al 2022, in applicazione dell’articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262) .....	19
Articolo 19-bis (Modifiche all’articolo 3-quinquies del D.Lgs 152/2006) .....	22
Art. 19 ter (Funzioni in materia ambientale delle province. Modifiche all’articolo 197 del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152) .....	22
Articolo 19 ter (Proroga termine per la revoca delle risorse per investimenti non utilizzate dai comuni).....	23
Art.19 ter (Anticipazioni di cassa per gli enti strumentali non beneficiari del contributo annuale di finanziamento regionale).....	23
Art. 32 (Aree di interesse strategico nazionale) .....	24
Art. 33 (Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per i settori di rilevanza strategica - PAUAR).....	25
Art. 33 bis (Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali).....	28
Art. 36 (Fondo Unico Nazionale Turismo- commi aggiuntivi – Utilizzo risorse polizze assicurative Covid – 19 per turisti in favore settore Turistico – semplificazione efficientamento utilizzo risorse eventi e manifestazioni sportive per promozione turistica del territorio) .....	29
Art. 42 (Misure in materia di versamenti del contributo straordinario).....	30
Articolo aggiuntivo (Modifica dell’art. 56 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) (risorse FSC).....	31



## **Art. 2 – (Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)**

Al comma 1 è aggiunta la seguente lettera f):

f) gli studenti universitari meritevoli, beneficiari dei cosiddetti posti alloggio all'interno delle residenze universitarie;

### **Motivazione:**

Per garantire il diritto allo studio agli studenti bisognosi (a basso reddito) e meritevoli viene riconosciuto un posto alloggio all'interno delle residenze universitarie. Ritenerli "clienti vulnerabili" permetterebbe agli Enti per il Diritto allo Studio un risparmio dei costi di gestione notevolmente aumentati a causa anche del caro utenze.

## **Art. 5 – (Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022)**

Al comma 1, dopo le parole:

« decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, »

Aggiungere:

« nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, »;

Conseguentemente, si propone di implementare della somma necessaria l'importo previsto al comma 2 e di modificare l'articolo 43 (DISPOSIZIONI FINANZIARIE) prevedendo la copertura finanziaria necessaria.

Inoltre, alla rubrica, si propone di aggiungere le seguenti parole: «, nonché misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento ».

### **Motivazione:**

L'innalzamento del prezzo del gas ha prodotto un improvviso ed incontrollato onere per tutti gli usi civili ed industriali con forte ricadute sulle famiglie e le imprese.

## **Art. 6 – (Contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)**

Modificare i commi 1 e 4 dell'articolo 6 come segue:

**Comma 1.** Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del



secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

**Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 è riconosciuto anche alle Fondazioni, ivi comprese le Fondazioni Liriche e Sinfoniche, alle Associazioni culturali senza fini di lucro e agli Enti facenti parte del Terzo Settore attivi nel campo della cultura, con luoghi aperti al pubblico.**

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

2. ...

3. ...

**Comma 4.** Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 marzo 2022 n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Il medesimo contributo, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, è riconosciuto alle Fondazioni, ivi comprese le Fondazioni Liriche e Sinfoniche, alle Associazioni culturali senza fini di lucro e agli Enti facenti parte del Terzo Settore attivi nel campo della cultura, con luoghi aperti al pubblico.

#### **Motivazione:**

Si ritiene necessario estendere il contributo di cui l'art. 6 agli operatori del mondo culturale e dello spettacolo già fortemente penalizzati dagli effetti della crisi pandemica.

All'art. 6, dopo l'ultimo periodo del comma 3 è aggiunto il seguente periodo:

*Il contributo straordinario di cui al presente comma è riconosciuto anche ai soggetti giuridici privati gestori di impianti sportivi natatori ad uso pubblico.*

All'art. 6, dopo l'ultimo periodo del comma 4 è aggiunto il seguente periodo:





*Il contributo straordinario di cui al presente comma è riconosciuto anche ai soggetti giuridici privati gestori di impianti sportivi natatori ad uso pubblico*

**Motivazione:**

In relazione all'aggravarsi dell'emergenza energetica che colpisce anche l'impiantistica sportiva è indispensabile che gli interventi di cui all'art. 6 possano essere destinati anche ai gestori di impianti sportivi energivori quali gli impianti natatori e gli impianti sportivi del ghiaccio. Spesso tali impianti non si configurano come esercenti una attività di impresa, pur sostenendo importanti extra costi.

Dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

- 7-bis un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese il cui consumo energetico ha alta incidenza rispetto al fatturato;
- 7-ter un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di beni strumentali costituiti da impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Conseguentemente si propone di modificare l'allegato A, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inserendo tra i beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati anche "gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili". Al riguardo va precisato che il credito d'imposta per tali beni è stabilito da un decreto direttoriale del MISE del 6 ottobre 2021, che approva il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all'articolo 1, commi 189 e 1901, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'art.1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

**Motivazione:**

L'innalzamento dei prezzi dell'energia e sta mettendo in forte difficoltà le imprese e con essa il benessere del Paese, a partire dai lavoratori per arrivare all'intero tessuto economico e sociale.

**Art. 7 bis (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore dei Consorzi di Bonifica per l'acquisto di energia elettrica)**

Dopo l'articolo 7, introdurre il seguente articolo:

**Art. 7 bis**

***Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore dei Consorzi di Bonifica per l'acquisto di energia elettrica***

- 1. Ai Consorzi di Bonifica dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre



2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

- 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dai Soggetti di cui al comma 1 a terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, i Consorzi di Bonifica richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
- 4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in XXX, XX milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo xx.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

